

Protocollo di Intesa

tra

Comune di Venezia

e

Città Metropolitana di Venezia

e

TOYOTA Motor Italia S.p.A.

per la

***"Promozione di progetti pilota per
la mobilità sostenibile"***

Il **Comune di Venezia**, con sede in Venezia, Ca' Farsetti - S. Marco, 4136 – 30124, Venezia - Codice fiscale e Partita Iva 0033937027, in persona di Luigi Brugnaro, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Venezia, domiciliato per la carica presso detta sede ed avente i poteri per la firma del presente Protocollo d'intesa (di seguito per brevità "Comune");

La **Città Metropolitana di Venezia**, con sede legale in Venezia, Ca' Corner – San Marco 2662-30124, in persona di Luigi Brugnaro, nella sua qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, legittimato in forza della carica dall'art.15 dello Statuto della Città Metropolitana;

La **TOYOTA Motor Italia S.p.A.**, con sede legale in, nella persona dell'amministratore delegato Dott. Andrea Carlucci,

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO CHE

- i. Gli impegni assunti dalla comunità internazionale per la protezione del clima a conclusione della COP 21 di Parigi, e le sempre più stringenti regole europee per la riduzione dell'inquinamento da traffico nelle aree urbane, spingono verso una drastica riduzione dell'impiego dei combustibili fossili, causa delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento atmosferico;
- ii. La Comunicazione della Commissione Europea 913 del 2013 "Insieme verso una mobilità urbana competitiva ed efficace sul piano delle risorse" ha l'obiettivo di incrementare il sostegno allo sviluppo sostenibile delle città europee e di individuare soluzioni innovative per la mobilità urbana;
- iii. La Comunicazione della Commissione Europea 17 del 2013 "Energia pulita per i trasporti" indica una strategia globale in materia di combustibili alternativi e riconosce che l'utilizzo dell'idrogeno come carburante può migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di CO2;
- iv. Il settore dei trasporti contribuisce per circa il 30% alle emissioni di CO2 e per oltre il 70% a quelle inquinanti nell'ambiente urbano;
- v. La riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti richiede misure organizzative e tecnologiche ulteriori rispetto a quelle già individuate dai piani urbani del traffico e della mobilità adottati dalle città italiane.

CONSIDERATO CHE

- i. Il Comune di Venezia ha approvato nel 2010 il Piano Urbano della Mobilità di Area Vasta (PUMAV), che definisce il quadro di riferimento degli obiettivi e delle misure per promuovere la mobilità sostenibile e a basse emissioni nel territorio dei Comuni di Venezia, Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Quarto d'Altino e Spinea;
- ii. la Città Metropolitana di Venezia, istituita con la legge 7 aprile 2014 n. 56, comprende un territorio composta da 44 Comuni, con una popolazione di

- circa 850.000 abitanti e svolge funzioni fondamentali nell'ambito della mobilità e della strutturazione e organizzazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e dell'ambiente;
- iii. il PUMAV deve essere aggiornato ed adeguato alla nuova dimensione della Città Metropolitana, assumendo l'obiettivo prioritario della riduzione delle emissioni attraverso una organizzazione e servizi per la mobilità finalizzata:
- alla migliore efficienza negli spostamenti e alla riduzione dei volumi di traffico;
 - all'impiego crescente di mezzi di trasporto elettrici, a fuel cells/idrogeno, ibridi.

VISTA

La proposta di TOYOTA, di contribuire alla promozione della mobilità sostenibile nel Comune di Venezia e nella Città Metropolitana di Venezia con la fornitura sia di servizi di supporto alla programmazione e gestione della mobilità, sia di infrastrutture e veicoli a basse e/o zero emissioni, il tutto a costo zero per l'amministrazione comunale;

TENUTO CONTO CHE

- i. TOYOTA, primaria impresa costruttrice di autoveicoli al mondo, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo per la produzione di veicoli ibridi, elettrici e a idrogeno, intende sviluppare nella Città Metropolitana di Venezia il prototipo del progetto italiano per la mobilità all'idrogeno, anche in considerazione dell'esperienza di Hydrogen park di Venezia;
- ii. TOYOTA intende inoltre organizzare, in accordo con le Autorità del Comune e della Città Metropolitana di Venezia, un innovativo servizio di car sharing con auto ibride;
- iii. il Comune e la Città Metropolitana di Venezia intendono promuovere la realizzazione di una "piattaforma integrata" per la gestione ottimizzata della mobilità nell'area metropolitana attraverso l'integrazione delle diverse opzioni di trasporto esistenti, e la valorizzazione delle modalità di trasporto a basse emissioni.

RITENUTO CHE

la proposta del partner privato, in ragione dei contenuti innovativi e dell'impegno economico ed organizzativo da questi assumendo, risulta idonea al soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dagli enti locali sottoscrittori nel settore della mobilità sostenibile, nonché priva di oneri finanziari diretti a carico del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia

**TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si intendono integralmente trascritte a tutti gli effetti nel presente Articolo.

Articolo 2 (Obiettivi)

Obiettivo del presente Protocollo è quello di avviare un progetto sperimentale finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile e a basse emissioni nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

Articolo 3 (Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha durata di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento dal Protocollo, dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le condizioni per proseguire nell'elaborazione e/o attuazione del Programma di Lavoro di cui all'articolo che segue.

Articolo 4 (Impegni di Toyota -Programma di Lavoro)

Entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, TOYOTA presenterà al Comune ed alla Città Metropolitana di Venezia un Programma di Lavoro che assicuri il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, dettagliando le iniziative da attuare e gli impegni finanziari da parte di TOYOTA.

In particolare, il Programma dovrà contenere quanto di seguito specificato:

- uno studio di fattibilità preliminare alla progettazione e realizzazione della piattaforma integrata di cui in premessa;
- il progetto di istituzione e gestione di un nuovo servizio di car sharing con auto ibride nella Città Metropolitana di Venezia;
- il progetto di estensione della rete di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica;
- il progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante ad idrogeno e la messa a disposizione a favore del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia di autovetture modello "MIRAI" a idrogeno per il loro impiego nel territorio della Città Metropolitana di Venezia nel numero da concordarsi nel programma di lavoro di cui al successivo articolo;
- la proposta di partecipazione congiunta ai programmi finanziati dall'Unione Europea per la promozione della mobilità a idrogeno;
- un piano di comunicazione specifico per divulgare le iniziative oggetto del presente Protocollo d'Intesa e i risultati della collaborazione tra Comune e Toyota.

Articolo 5 (Impegni del Comune e Città Metropolitana)

Il presente protocollo non comporta oneri finanziari diretti nè a carico del Comune di Venezia nè della Città Metropolitana di Venezia.

Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il Programma di Lavoro di cui al precedente art. 4 viene sottoposto all'approvazione degli organi deliberativi del Comune e dalla Città Metropolitana di Venezia.

A seguito dell'approvazione, il Comune e la Città Metropolitana di Venezia assumono gli atti amministrativi ed organizzativi necessari per dare piena attuazione al programma, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune e la Città Metropolitana di Venezia, anche attraverso le società pubbliche da essi partecipate, assicurano la piena collaborazione a Toyota per l'acquisizione di tutti i dati necessari alla preparazione del programma di lavoro di cui sopra.

Il Comune di Venezia si impegna inoltre a garantire a Toyota la piena collaborazione nell'attivare i necessari contatti con i soggetti istituzionali (ed in particolare la Regione Veneto) e con i principali operatori del mercato energetico integrato (a titolo esemplificativo E.N.E.L. ed E.N.I.) al fine di realizzare nel territorio urbano una o più stazioni di rifornimento per l'idrogeno.

Articolo 6 (Monitoraggio)

Ai fini di assicurare la piena e coordinata attuazione del presente Protocollo di Intesa, è istituito presso la Città Metropolitana un comitato di monitoraggio composto dai rappresentanti del Comune di Venezia, della Città Metropolitana e di TOYOTA.

Articolo 7 (Modifiche e Cessione)

Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo sottoscritto tra tutte le Parti.

Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza senza il previo consenso scritto delle altre Parti.

Ove, per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, di cui all'art. 2, si rendesse necessario - a titolo esemplificativo e non esaustivo - ampliare l'area di collaborazione, coinvolgere altri soggetti, integrare e/o specificare gli impegni assunti con il presente protocollo, le Parti procederanno a concludere specifici accordi .

Articolo 8 (Informazioni e riservatezza)

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione ragionevolmente richiesti necessari ai fini dell'esecuzione del Protocollo, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e/o la sua competitività sul mercato.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione, in qualsiasi supporto contenuta, comunicategli dall'altra in esecuzione del presente Protocollo, informazioni che sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e conseguentemente si impegna per sé e per il

proprio personale a:

1. far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa;
2. non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
3. restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente protocollo d'intesa;
4. conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza qui previsti;
5. astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.

L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori due anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo d'intesa stesso.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 10

(Comunicati al pubblico)

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dal Protocollo se non con il consenso esplicito delle altre Parti.

I risultati della collaborazione della collaborazione di cui al presente protocollo saranno resi pubblici esclusivamente per il tramite di comunicati stampa congiunti e/o preventivamente concordati tra le parti

Articolo 11

(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alle altre Parti, tramite PEC o altra forma avente valore legale, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

per il Comune di Venezia: *protocollo@pec.comune.venezia.it*

per la Città Metropolitana di

Venezia: *protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it*

per TOYOTA Motor Italia S.p.A.

Articolo 12

(Legge applicabile e Foro competente)

Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del Protocollo sarà deferita in via esclusiva al Foro di Venezia, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria tra le Parti.

Art. 13

(Rapporti tra le Parti)

Ciascuna Parte realizzerà le attività di propria competenza senza alcun onere economico per le altre Parti.

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

Nessuna delle previsioni di cui al Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint venture. È escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico delle altre senza il loro preventivo consenso scritto.

Le Parti concordano, altresì, che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Articolo 14

(Clausola finale)

Il Protocollo è redatto in.....copie in originale, tre per il Comune (per l'obbligo di conservazione al repertorio speciale dell'ente), ... per la Città Metropolitana di Venezia, e per TOYOTA Motor Italia S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 2016

Comune di Venezia

Sindaco

Luigi Brugnarò

Città Metropolitana di Venezia

Sindaco

Luigi Brugnarò

Toyota Motor Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Andrea Carlucci